

n. 4

Agenzia
Entrate
Ufficio Provinciale di Perugia
1303 Mod. 3°
7 NOV. 2025
L. Addetto al Servizio

STATUTO
ASD TENNIS CLUB TAVERNELLE - ETS

Art.1 – Costituzione e Denominazione

E' costituita ai sensi dall'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione denominata **"Tennis Club Tavernelle Associazione Sportiva Dilettantistica - Ente del Terzo Settore"**.

Nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, l'Associazione, dovrà sempre indicare **"Associazione sportiva dilettantistica"** anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD, mentre nelle stesse occasioni dovrà fare uso dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo ETS solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.

Art. 2 – Sede

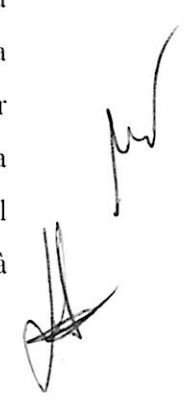
L'associazione ha sede nel comune di Panicale (PG), via Luigi Longo n. 8/A.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

I colori sociali sono giallo-verdi. Il marchio dell'Associazione viene individuato e approvato dal Consiglio Direttivo.

Art.3 – Scopi

Come previsto dall'art. 4, comma 1 e dall'art. 21, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione "Tennis Club Tavernelle Associazione Sportiva Dilettantistica - Ente del Terzo Settore", è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via stabile e principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, quale: l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Tale attività vengono svolte in assenza di fini di lucro nell'ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel ("FITP") o di altri enti cui riterrà di affiliarsi, per provvedere alla gestione di impianti sportivi, alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dei propri associati; in particolare, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge l'attività



agonistica e non, del tennis, del padel, del beach tennis, del pickleball, del tennis in carrozzina e di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a squadre.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del D.Lg 117/2017, l'Associazione può svolgere attività diverse da quelle relative all'organizzazione ed alla gestione di attività sportive dilettantistiche sopra indicate, come definite all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, purché siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, quali a mero titolo esplicativo:

- La gestione di centri benessere o fisioterapici;
- La vendita di articoli sportivi
- L'organizzazione e la gestione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, di bar e ritrovi sociali, culturali, ricreativi con obiettivi di autofinanziamento; in proposito, l'Associazione può attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzature e collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- La promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

Art. 4 – Oggetto e durata

Come indicato al precedente art. 3, l'associazione svolge, in via stabile e principale l'attività di interesse generale relativa all'organizzazione ed alla gestione di attività sportive dilettantistiche (nel rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017), ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica come meglio elencato al precedente art. 3.

E' facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale, quali quelle elencate al precedente art. 3.

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio, nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 D.Lgs 117/2017 “..è vietata la distribuzione, anche indiretta,



di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.”

L’associazione si dichiara apolitica, aconfessionale e non razziale, l’ordinamento interno si ispira ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

La durata dell’Associazione è illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con deliberazione dell’Assemblea dei soci, con le modalità previste dallo Statuto.

Art. 5 – Affiliazione

L’Associazione è iscritta al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 10 del D.Lgs 36/2021 e ss.mm.ii. ed è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel (“FITP”); se richiesto dai soci, nello spirito dell’ampliamento delle attività sportive e culturali, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può affiliarsi anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, anche paralimpici.

L’Associazione, per sé e per i suoi associati, iscritti, partecipanti ed atleti aggregati, osserva e fa osservare lo Statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali delle Federazioni o Discipline o Enti di Promozione cui è affiliata, nonché la normativa del CONI, impegnandosi altresì a conformarsi alle direttive del CONI.

L’Associazione rispetta le disposizioni emanate dalle federazioni sportive internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata e accetta i provvedimenti disciplinari degli organi competenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva o delle Discipline Sportive Associate adottati a suo carico, nonché le decisioni delle autorità sportive adottate in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita e all’attività dell’Associazione.

L’Associazione garantisce l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti a presidio della lotta alla violenza di genere adottati dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive Associate.

L’Associazione adempie gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli altri



affiliati, e provvede al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale.

I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla Federazione stessa e agli altri affiliati.

Art.6 – Riconoscimento di Associazione Sportiva Dilettantistica e di Ente del Terzo Settore

L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, dalle competenti autorità previste dalla Legge e dai regolamenti federali.

L'associazione, ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi, deve mantenere le caratteristiche idonee a tale riconoscimento e apportare allo Statuto le modifiche necessarie.

Al fine di ottenere la qualifica di ETS l'Associazione dovrà provvedere alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS") ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

I Soci

Art.7 – Associati – Atleti aggregati

L'Associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dello Statuto.

L'Assemblea, nel rispetto dei principi di democraticità, può stabilire quote sociali differenziate, esclusivamente ai fini della copertura dei costi di gestione. La quota non attribuisce diritti differenziati; tutti i soci maggiorenni dispongono di identico diritto di eleggibilità alle cariche.

Vengono previste le seguenti categorie di Soci a solo esemplificativo:

- Socio Ordinario
- Socio Benemerito
- Socio Onorario
- Socio Sostenitore
- Socio Minorenne
- Socio Familiare



In aggiunta alle diverse tipologie di soci, può essere istituita la categoria di Aggregati composta da tesserati atleti che svolgono attività agonistica a favore dell'Associazione e da tesserati (non agonisti e soci) che svolgono attività non agonistica.

Gli atleti aggregati possono partecipare solo a tali tipi di attività, non hanno diritto di voto se non risultano essere anche soci.

Art. 8 – Ammissione all'Associazione

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

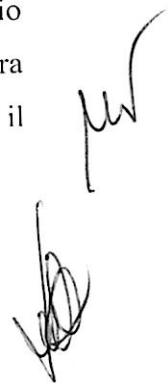
- a) presentazione della domanda;
- b) pagamento dei contributi associativi, comprensivo del costo della tessera federale
 - Tessera Atleta agonista (per chi pratica attività sportiva agonistica)
 - Tessera Atleta non agonistica (per chi pratica attività sportiva non agonistica)
 - Tessera Socio (per chi non pratica attività sportiva);
- c) accettazione senza riserve dello Statuto, degli altri regolamenti sociali, delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Per l'ammissione di un socio minorenni, la domanda è firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Il consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

I soci, una volta ammessi all'Associazione, hanno, senza discriminazione alcuna:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.



Il socio ammesso deve essere immediatamente iscritto nel libro dei soci per acquisire pienamente i diritti associativi.

L'eventuale rigetto della domanda presentata dall'aspirante socio dovrà essere motivata e comunicata all'interessato dall'organo direttivo entro sessanta giorni, avverso la quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, il proponente potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o altro organo eletto dalla medesima.

Art. 9 – Tesseramento

Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla FITP ed agli altri Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate a cui l'Associazione è affiliata, ove espressamente richiesto dalle normative degli stessi.

Inoltre, tutti gli atleti Aggregati devono essere in possesso di tessera atleta agonistica, non agonistica oppure socio.

Art. 10 – Cessazione di appartenenza all'Associazione

La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni presentate per iscritto dall'associato al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello in cui la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo;
- b) per morosità secondo i termini fissati nello Statuto;
- c) nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione; ricorrendo tale circostanza, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso al Collegio arbitrale. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione del Collegio arbitrale che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

La perdita per qualsiasi caso della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Organi Sociali

Art.11 – Organi Sociali



L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente dell'associazione,
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario;
- e) organo di controllo, anche monocratico.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo diversa determinazione dell'Assemblea; le stesse danno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, purché preventivamente autorizzate.

Le cariche sociali e gli incarichi sono rinnovabili.

Art.12 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è sovrana; è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, ovvero in caso di impedimento dal Vicepresidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano in carica, con avviso inviato, in forma scritta, agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione dell'avviso predetto presso la Sede sociale e pubblicazione sulla home page del sito web ufficiale dell'Associazione, nel medesimo termine.

L'Assemblea è convocata obbligatoriamente 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'esame del rendiconto preventivo. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento su richiesta motivata al Consiglio Direttivo con l'indicazione degli argomenti da trattare da:

- a) almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) la metà meno 1 dei componenti in carica del Consiglio Direttivo.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

L'avviso deve contenere la sede, la data, l'orario della convocazione e l'elenco analitico degli argomenti da trattare.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla Legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- siano presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati prima dell'Assemblea i luoghi audio collegati o audio-video collegati — a cura dell'Associazione — nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle

deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere inseriti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati in modo da garantirne la massima diffusione.

Laddove l'Assemblea sia elettiva o comporti la modificazione dello statuto, una copia del verbale andrà inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

Art.13 – Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati iscritti da almeno 30 (trenta) giorni e in regola con il pagamento dei contributi associativi e non sospesi per effetto di un provvedimento disposto ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b) dello Statuto.

La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; ciascun socio dispone di un solo voto.

E' ammesso il voto per delega; ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto mediante gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art.14 – Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto.

Per le decisioni su argomenti di natura Straordinaria l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ad eccezione delle delibere relative allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio dell'associazione per le quali occorre, come previsto dall'art. 21 del codice civile "il voto favorevole" di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.



Art.15 – Attribuzione dell'Assemblea

Le competenze dell'Assemblea sono quelle attribuite dell'art. 25 del D.Lgs 117/2017, quali:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio,
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Inoltre, l'Assemblea:

- j) delibera sui rendiconti economico-finanziari, sul rendiconto consuntivo di gestione e sullo stato patrimoniale;
- k) approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno trascorso
- l) decidere su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Proposte o nozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere formulate per iscritto e firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 16 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi (esclusi in ogni caso agli astenuti) con voto palese. In ogni caso, l'elezione delle cariche sociali avviene con voto segreto.



Gli argomenti di natura straordinaria sono approvati in maniera inequivocabile, con le seguenti maggioranze:

- a) deliberare l'approvazione e le modificazioni statutarie, l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021, la trasformazione, la fusione dell'Associazione, con la maggioranza dei due terzi dei votanti;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del suo patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali dell'Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea di cui si chiede la visione del verbale.

Art.17 – Eleggibilità - Incompatibilità

Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati maggiorenni, appartenenti all'Associazione da almeno 60 (sessanta) giorni, aventi diritto al voto e che non siano considerati atleti sportivi professionisti ai sensi delle disposizioni statutarie delle Federazioni sportive alle quali l'Associazione è iscritta. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età, fermi restando gli altri requisiti necessari.

Non possono inoltre ricoprire cariche sociali coloro che, in qualsiasi momento, si trovino in rapporti di dipendenza, professionali o d'affari con l'Associazione.

E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazione sportiva dilettantistica nell'ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel ovvero altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP di cui l'Associazione faccia parte.

Art.18 – Consiglio Direttivo

Ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2 del D.Lgs 1171/2017, "1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono



nominati nell'atto costitutivo.” e “2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 consiglieri, compreso il Presidente e Vice Presidente, nel numero determinato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio stesso o degli associati, immediatamente prima della votazione elettiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente; può riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo rimane in carico per 4 anni e fino al giorno dell'Assemblea dei soci che procede alla elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo eletto si costituisce entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del consigliere eletto più anziano di età. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina.

Quando, per qualsiasi ragione, viene a mancare un componente del Consiglio Direttivo, egli è sostituito, fino alla scadenza normale del mandato:

- a) dal primo dei non eletti alle precedenti elezioni, se la mancanza si verifica tra l'elezione e la prima riunione valida;
- b) da altro membro eletto dalla prima successiva assemblea dei soci in tutti gli altri casi.

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee (pervenute nell'arco di sette giorni) della maggioranza dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della maggioranza dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del rendiconto consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea;
- e) per la revoca da parte dell'Assemblea.

Il Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Art.19 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione. Tra l'altro il Consiglio Direttivo ha la competenza per:

- a) la nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario al proprio interno;
- b) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del rendiconto consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno sociale precedente e di quello preventivo;
- c) indire l'annuale assemblea obbligatoria dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le altre assemblee;
- d) determinare l'importo delle quote associative;
- e) assumere le decisioni inerenti le spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- g) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- h) presentare all'assemblea il piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- i) elaborare le proposte di modifica dello Statuto, ed emanare o modificare i regolamenti sociali;
- j) istituire commissioni e nominare rappresentanti in organismi pubblici e privati, Federazioni Sportive Nazionali e altri enti;
- k) nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- l) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- m) nelle associazioni con meno di 20 soci, adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi al Collegio arbitrale;
- n) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;



- o) nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D. Lgs. 36/2021 ;
- p) svolgere qualsiasi altra funzione espressamente prevista nello Statuto e che non sia espressamente attribuita agli altri organi;
- q) l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 39/2021.

Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salva ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in mancanza, del Vicepresidente o, in mancanza, del consigliere più anziano di età.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2 del D. Lgs.36/2021.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro dei verbali delle proprie adunanze e deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee.

Art.20 – Presidente

Il Presidente:

- a) è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei componenti;
- b) dura in carica 4 anni ed è rieleggibile;
- c) presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e provvede alla convocazione;
- d) vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali i dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza;
- e) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- f) nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:



a) per dimissioni;

b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età, in regime di prorogatio.

Art.21 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

Art.22 – Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, cura l'esazione delle entrate, la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali, l'adempimento di tutte le mansioni di segreteria.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Vicepresidente.

Art.23 – Organo di Controllo

L'organo di controllo può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale, fino a un massimo di tre componenti, e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

La nomina dell'organo di controllo e/o revisore unico diventa obbligatoria al superamento dei limiti dimensionali di legge.

Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il rendiconto, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto,

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a stylized 'P' followed by a flourish. The second signature is more complex, with multiple loops and a long horizontal stroke at the end.

ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto consuntivo.
Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del suo Presidente.
Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
Per quanto compatibile con lo Statuto si applicano le norme di cui agli artt.2397 e ss., del cod. civ.

Disciplina e Vertenze

Art.24 – Provvedimenti disciplinari

Sia la FITP, sia gli altri Enti cui l'Associazione è affiliata, sia l'Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 25 e 26, indipendentemente gli uni dall'altra.

Art.25 – Provvedimenti disciplinari dell'Associazione

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a termine (fino ad massimo di un anno);
- c) esclusione.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato, con termine di almeno 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione per presentare le proprie giustificazioni.

Tutti i provvedimenti, inclusa l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo sono appellabili di fronte al Collegio arbitrale di cui all'articolo 29.

Art.26 – Provvedimenti disciplinari della FITP o di altre autorità federali

Gli organi di giustizia della FITP, o degli altri enti a cui l'Associazione aderisce, possono adottare, nel rispetto dei propri regolamenti, provvedimenti disciplinari a carico: a) dell'Associazione; b) degli amministratori e dirigenti dell'Associazione; c) dei tesserati dell'Associazione.

Art.27 – Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari FITP o di



altre autorità

L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della FITP, o dagli altri enti a cui è affiliata.

L'Associazione può richiedere all'associato, che abbia determinato, con il proprio comportamento, l'irrogazione di una sanzione a titolo di responsabilità oggettiva da parte degli organi della FITP o di altro ente cui l'Associazione è affiliata, il risarcimento del danno sofferto, anche ove lo stesso non sia di tipo pecuniario.

Art.28 – Vincolo di giustizio e clausola compromissoria interna

L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, i soci e gli aggregati, dal momento della loro ammissione all'Associazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l'associazione aderisce.

Gli associati e gli atleti si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale di natura irrituale la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile, originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.

Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia nell'ambito delle controversie tra associati, aggregati o con l'Associazione. Il diniego di autorizzazione deve essere sempre motivato. Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa. Detta disposizione non si applica nel caso di controversie da promuovere nei confronti della FITP o altro ente cui l'Associazione è affiliata, di altre società o associazioni affiliate o tesserati di altre società o associazioni affiliate, per cui opereranno lo Statuto e i regolamenti della FITP o dell'ente di riferimento.

L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari fino all'esclusione dall'Associazione.



Art.29 – Collegio Arbitrale

Il Collegio arbitrale è costituito da tre membri: due componenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del terzo componente, con funzioni di Presidente, da scegliersi preferibilmente tra i componenti degli organi di giustizia o di altri organi e commissioni delle Federazioni a cui l'Associazione aderisce.

In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente del Comitato Regionale della Federazione Sportiva Nazionale a cui l'Associazione è affiliata, che deve provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi provveda.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano secondo equità e senza modalità di procedura, emettendo un lodo irrituale.

Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salvo proroghe concesse in forma scritta da tutte le parti coinvolte nel procedimento, e, ai fini dell'esecuzione, deve essere depositato entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la segreteria dell'Associazione, che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti e a curarne l'esecuzione.

Art.30 – Prestazioni di Lavoro e Volontari

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017, per l'espletamento delle proprie attività sportive, l'Associazione potrà avvalersi di volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Per quanto non previsto, si rinvia a quanto disposto dal citato art. 17 del D.Lgs 117/2017

Inoltre, per l'espletamento delle proprie attività sportive, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/2021, nonché di lavoratori autonomi o subordinati nel rispetto della normativa in materia.

Art.31 – Libri sociali obbligatori

A handwritten signature in black ink is located to the right of the text in Art.30. Below the signature is a circular stamp, also in black ink, which appears to be an official seal or mark.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 117/2027, l'Associazione è obbligata a tenere i seguenti libri sociali:

1. Libro degli associati
2. Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
5. Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione. Per tale motivo, i libri dell'Associazione sono consultabili dall'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.”

Il Bilancio e il Patrimonio

Art.32 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare.

In caso di iscrizione nel RUNTS il bilancio sarà redatto secondo le modalità previste dal D.Lgs, 117/17 e depositato presso il RUNTS.

Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Qualora ritenuto opportuno e, sempre, nei casi di cui all'art. 14, D.Lgs. 117/17, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, nel caso in cui l'associazione acquisisca la



qualifica di Ente del Terzo settore, dovranno essere depositati nel RUNTS e pubblicati sul sito dell'associazione.

Art. 33 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art. 34 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, "salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, ad enti aventi finalità sportive, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017".

Art.35 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21 e del D.Lgs. 117/17, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del codice civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 27/10/2025.



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/21

Il giorno 27 ottobre 2025 alle ore 21,00, presso la sede legale dell'associazione sita in Via Longo Tavernelle, si e' riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'assemblea straordinaria dei soci della ASD Tennis Club Tavernelle , per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. **Comunicazioni del presidente**
2. **Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs. 36/21;**
3. **Varie ed eventuali.**

Presiede l'assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Dolciamì Gianluca , il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti il Sig. Ferraguzzi Massimo a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'assemblea e' stata regolarmente convocata ai sensi di statuto, che sono presenti n. 18 associati in proprio e per delega come da foglio presenze allegato al presente verbale e dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica all'assemblea che a decorrere dal 1 luglio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 36/21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002.

Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo statuto dell'associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D.Lgs.36/21.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.

Il presidente procede alla lettura del nuovo statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative.

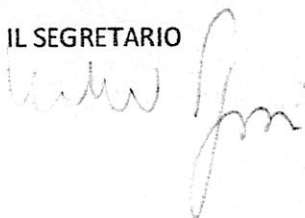
Al termine della lettura del nuovo statuto e della relazione del presidente prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti.

Al termine della discussione l'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

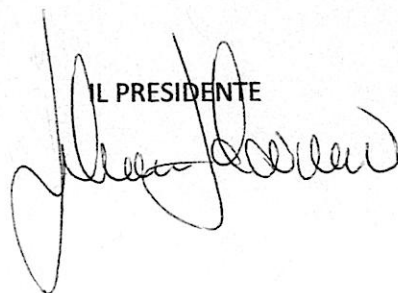
L'assemblea all'unanimità autorizza il presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli organismi sportivi cui è affiliata l'associazione.

Alle ore 22,15, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il presidente dichiara chiusa l'assemblea.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE





A.S.D. TENNIS CLUB TAVERNELLE
Associazione Sportiva Dilettantistica
Affiliato alla FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel



Assemblea Straordinaria Asd Tennis Club Tavernelle del 27/10/2025

Lista Soci presenti

Prg	Nominativo	Firma
1	GUERCINI FABIO	
2	FIACCA LUCIO	
3	TOMASSONI MORENO	
4	PAPALINI LAURO	
5	PATRUCCO FABIO	
6	SCACCIATELLA DANIELE	
7	FILOSI MASSIMILIANO	
8	PECORA FRANCESCO	
9	DUCA GIANLUCA	
10	BUONO LUCA	
11	DUCA ANDREA	
12	TEI ARLO	
13	FERRAGUTTA MASSIMO	
14	DOLCIANI GIANLUCA	
15	LISCIA TORRINO	
16	MONTEGIONE ALESSANDRO	
17	VERGARI STEFANO	
18	CHERUBINI EMANUELE	
19	SACCO FRANCESCO	
20		